



# I.T.C.S. Primo Levi - Bollate

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing Chimica Materiali -  
 Biotecnologie Sanitarie - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico opzione  
 Sportivo - Corsi IeFP

## RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE

AI DIRIGENTE SCOLASTICO  
 dell' ISTITUTO PRIMO LEVI  
 VIA VARALLI 20 DI BOLLATE (MI)

<b>Il sottoscritto</b>	
nato a	
il	
in possesso del seguente titolo di studio	
<b>e la sottoscritta</b>	
nata a	
il	
in possesso del seguente titolo di studio	

ambidue residenti a	
in via/piazza n.	

Genitori di	
Nato/a a	
Il	
Classe di frequenza	

### DICHIARANO

- Che intendono provvedere direttamente all'istruzione del \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_ nel grado corrispondente alla classe \_\_\_ secondaria di secondo grado avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate.
- Che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del \_\_\_ loro figli \_\_\_ per l'anno scolastico 20\_\_/20\_\_.
- Che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata.
- Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_ avvalendosi altresì della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico \_\_\_\_\_ (esemplificare possibilmente nome di docente privato o associazione culturale di riferimento)
- Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_ versando il contributo annuale richiesto dall'Ente gestore.

Luogo e data \_\_\_\_\_

### Firme di autocertificazione

Firma del padre	Firma della madre

(Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 445/2000)

**documenti richiesti:** 1) fotocopia della carta d'identità di padre e madre; 2) dichiarazione dei redditi; 3) copia titoli di studio.

**Riservato all'Ufficio :** Prot.n°..... Data.....

Il Dirigente Scolastico, letta e considerata la certificazione e la documentazione allegata

ACCOGLIE -  NON ACCOGLIE

Il Dirigente Scolastico (Prof. Giuseppe BALDASSARRE)



# I.T.C.S. Primo Levi - Bollate

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing Chimica Materiali -  
Biotechnologie Sanitarie - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico opzione  
Sportivo - Corsi IeFP

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ISTRUZIONE PARENTALE

E' bene innanzi tutto precisare che nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per brevità, nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale); a volte si trovano utilizzati anche termini anglosassoni quali *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni, ed altre simili, indicano la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all'educazione dei figli; la qual cosa non implica che l'istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori. L'istruzione parentale può essere impartita anche da "precettori" scelti dalle famiglie, i quali formano gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad un modello organizzativo o gestionale, quindi, l'istruzione parentale indica una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.

La possibilità di effettuare questo tipo di scelta è sancita dall'**art.30 della Costituzione Italiana**: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ...". Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" definisce come si coniuga l'obbligo di istruzione con l'applicazione del principio costituzionale sopra indicato.

"Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico:

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".

Il **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n.489** "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" definisce quali siano le autorità che vigilano sull'adempimento dell'obbligo (art. 2 comma 1): "1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie ... "

Lo stesso Decreto, all'art. 2 comma 7, precisa che: "Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2 [scuole statali o paritarie] secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale".

Vale anche ricordare l'art.8, comma I, del **Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.59** "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", che prevede per tutti gli studenti: "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo". Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie sono annualmente sottoposti a valutazione degli apprendimenti, valutazioni che non si concretizzano in un esame, in quanto i docenti che li hanno seguiti e formati per un intero anno scolastico fanno riferimento alle valutazioni periodiche che vengono svolte in aula. Viceversa, per uno studente che segua l'istruzione parentale, tale valutazione viene necessariamente effettuata tramite un esame. L'art. 5 del Decreto Legislativo sopra menzionato individua nei genitori o in chi ne fa le veci i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione. La violazione di tale dovere è trattata all'**art. 731 del Codice penale** che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Per inciso vale osservare che la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni sulla sussistenza del reato penale di inosservanza dell'obbligo di istruzione, ovvero circa il mancato compimento di quanto nelle possibilità dei genitori per adempiere al precetto contenuto nella norma (cfr. ad esempio, Sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, dell'11 ottobre 2007, n. 37400). Il **Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76** "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n.53", art. 1 comma 4, ribadisce che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la **Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005** "Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva" ha definito quali siano le modalità attraverso le quali le istituzioni scolastiche vigilanti verificano che le famiglie abbiano "la capacità tecnica o economica" di attuare l'istruzione familiare. Essendo ovvio che la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad "esami" per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli, la Nota ministeriale citata indica come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento. Pertanto la Nota citata specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti,

"soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Tali disposizioni sono state negli anni successivi confermate con ulteriori Note (**Nota prot.781 del 4 febbraio 2011**) e ribadite dalla **CM 22 del 21/12/2015 AODGOSV/Prot. 14017** per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2016/2017.

In conclusione si ricordano i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l'istruzione familiare:

- 1) La scelta di effettuare l'istruzione familiare va ripetuta ogni anno
- 2) La comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti
- 3) Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune
- 4) I familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria
- 5) Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Bollate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO